

Il Consiglio dei ministri del 06.11.2008 ha approvato il decreto legge recante “*disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”.

A seguire è riportato un sintetico commento delle disposizioni contenute nel provvedimento sulla base del testo pubblicato dal Sole 24 ore (in allegato) e soggetto a modifiche collegate alle correzioni decise nel corso del Consiglio dei Ministri.

ART. 1

DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE UNIVERSITÀ E PER GLI ENTI DI RICERCA

Le Università che, al 31 dicembre di ciascun anno, superano il limite del 90% del Fondo di finanziamento ordinario per le spese di personale:

- non possono bandire, nel corso del successivo anno, procedure di valutazione comparativa. Tale divieto si estende anche alle procedure già bandite (comma **1**);
- sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l’assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009 (comma **2**).

Il comma **3** modifica le regole del *turn-over*, di cui all’art. 66 del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, cancellando – rispetto alle cessazioni – il tetto numerico e ribadendo solo il tetto economico. Le università, pertanto, (fermo restando sempre il limite del 90% del FFO) potranno procedere, per ciascun anno ad assunzioni di personale nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Almeno il 60% della somma così risultante deve essere destinata all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di cui all’art. 1, comma 650, Finanziaria 2007 (reclutamento straordinario di ricercatori).

I commi **4** e **5** contengono disposizioni in merito alla formazione delle commissioni per la valutazione dei docenti di I e II fascia e dei ricercatori. In particolare:

- in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori di I e II fascia, le commissioni per la valutazione di cui all’art. 2, L. 210/1998 sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati all’interno di una lista nazionale (comma 4);
- in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’art. 2, L. 210/1998, sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati all’interno di una lista nazionale (comma 5).

In entrambi i casi le modalità del sorteggio saranno determinate con apposito decreto del MIUR da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma **6** prevede che la valutazione delle commissioni per il reclutamento dei ricercatori è effettuata esclusivamente sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la cui individuazione è prevista l’adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un decreto del MIUR sentito il CUN.

Ai sensi del comma 7 le norme, concernenti la revisione delle commissioni di valutazione comparativa, si applicano anche alle procedure già indette alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in riferimento alle quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle relative commissioni. Le procedure già avviate, per la costituzione delle commissioni, restano prive di effetto.

È previsto, inoltre, e si spera che il testo venga puntualizzato, che le Università, entro il 15 gennaio 2009, provvedono a bandire nuove procedure di valutazione comparativa in ossequio alle disposizioni del decreto.

ART. 2

MISURE PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

La norma destina, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del FFO (circa 500 mln di euro) e del Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 428, Finanziaria 2008 – quest'ultimo istituito ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per i docenti, per i rinnovi contrattuali del restante personale nonché per altre iniziative inerenti il sistema delle Università – agli Atenei in base ai risultati in termini di produzione scientifica, di didattica, nonché in base ai processi di razionalizzazione dei corsi di laurea e delle sedi. Ai sensi del comma 2, le modalità di erogazione della predetta quota, sono definite con decreto MIUR sulla base di criteri e parametri individuati dal CIVR e dal CNVSU.

ART. 3

DISPOSIZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Il comma 1 incrementa di 65 milioni di euro, per l'anno 2009, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze universitarie.

Il comma successivo incrementa di 135 milioni di euro, per l'anno 2009, il Fondo di intervento integrativo per la concessioni dei prestiti d'onore di cui all'art. 16 L. 390/1991.

ART. 4

NORMA DI COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'articolo 1 (collegati alla diversa modalità per il *turn-over*) del decreto-legge, cui si provvede con una riduzione sui vari capitoli di spesa dei ministeri, sono quantificati in:

- 24 mln di euro per il 2009;
- 71 mln di euro per 2010;
- 141 mln di euro a decorrere dal 2011.